



**N. 1758-A**

*Relazione orale*  
*Relatrice GUERRA*

**ALLEGATO**

**TESTO PROPOSTO DALLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

Comunicato alla Presidenza il 9 aprile 2015

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

**con il Ministro della giustizia**

**con il Ministro dell'economia e delle finanze**

**con il Ministro dell'interno**

**con il Ministro della salute**

**e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2015

**ALLEGATO**

**EMENDAMENTI**

*esaminati dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente con indicazione del relativo esito procedurale*

## EMENDAMENTI

### Art. 1.

#### 1.1

CARDINALI

**Accolto limitatamente alla prima parte e alla lettera a), respinto per la parte restante**

*All'allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere la seguente direttiva: «1) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (termine di recepimento 18 gennaio 2016)».*

*Conseguentemente:*

*a) all'allegato B, dopo il numero 7) inserire la seguente direttiva:*

*«7-bis) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (termine di recepimento 18 gennaio 2016)».*

*b) dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

*«Art. 4-bis. - (Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE). - 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: introduzione di norme specifiche per disciplinare, con i necessari accorgimenti, la possibilità di utilizzare anche bio carburanti, al fine di favorire la riduzione delle emissioni inquinanti dei motori delle imbarcazioni da diporto e delle moto d'acqua».*

**1.2**

Mauro Maria MARINO, COCIANCICH

**Respinto**

*All'Allegato B, dopo il punto 11), inserire il seguente:*

«11-bis) Direttiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.»

---

**1.3**

COCIANCICH, MARCUCCI, DE GIORGI

**Accolto**

*All'Allegato B, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere la seguente direttiva:*

«12) 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (termine di recepimento 10 aprile 2016);»

---

**1.4**

CARDINALI

**Respinto**

*All'allegato B, di cui all'articolo 1, comma 1, inserire la seguente direttiva:*

«41) 2014/17/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21 Marzo 2016).

---

**1.5**

Mauro Maria MARINO, COCIANCICH

**Respinto**

*All'Allegato B, dopo il punto 40), inserire la seguente Direttiva:*

«40-bis) Direttiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sulla comparabilità delle spese relative al conto

di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base».

---

## 1.6

CARDINALI

### Assorbito

*All'allegato B, di cui all'articolo 1, comma 1, inserire la seguente direttiva:*

«41) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, concernente la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine di recepimento 18 novembre 2016)».

---

## 1.7

RUTA

### Assorbito

*All'allegato B, di cui all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente direttiva:*

«41) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM)».

---

## 1.8

DE PETRIS, URAS

### Assorbito

*Aggiungere, in fine, la seguente direttiva:* «(UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio».

---

**1.9**

ORELLANA

**Accolto**

*All'allegato B, dopo il punto 40 aggiungere, in fine, il seguente:*

«40-bis) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6 maggio 2015)».

---

**1.10**

URAS, FLORIS, ORELLANA, Giovanni MAURO, MOLINARI

**Respinto**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis All'articolo 32, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) limitatamente alla Sardegna, in virtù della sua specifica e totale insularità, introdurre criteri di vantaggio ed elementi di equità, in attuazione dei principi di coesione, di solidarietà sociale e di pari opportunità, finalizzati a rimuovere gli squilibri economici e sociali determinati dalla specifica condizione derivante dalla peculiare localizzazione geografica della Regione».

---

**1.11**

FLORIS, PICCOLI, PICCINELLI, CARDINALI, Giovanni MAURO

**Assorbito**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/40/UE, di cui all'allegato B, è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e deve garantire alle aziende del settore i tempi necessari per adeguare gli impianti produttivi alle disposizioni previste dalla medesima direttiva».

---

**1.12/1**

CANDIANI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 1.12, aggiungere in fine le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2015, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2015/412/UE.

2. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche il seguente principio e criterio direttivo:

"a) prevedere una disciplina volta a dare attuazione all'ordine del giorno 9/1-00019/1, approvato il 21 maggio 2013 dal Senato della Repubblica, al fine di evitare la coltivazione in campo aperto degli organismi geneticamente modificati (OGM)"».

**1.12**

LA RELATRICE

**Accolto**

*All'allegato A, inserire la seguente direttiva:*

«2014/1111/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2009/15/CE per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni (termine di recepimento 31 dicembre 2015)».

*All'allegato B, inserire le seguenti direttive:*

«2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento 24 giugno 2015);

2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);

2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);

2104/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (termine di recepimento 18 settembre 2016);

2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine di recepimento 18 novembre 2016);

2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6 dicembre 2016);

2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);

2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);

2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre 2015);

2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (termine di recepimento 31 dicembre 2016);

(UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile 2016);

(UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (senza termine di recepimento)».

**Art. 2.****2.1**

PICCOLI, FLORIS, PICCINELLI, Giovanni MAURO

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» e aggiungere, in fine, le seguenti: «Le disposizioni devono essere adottate entro il termine previsto dalle singole direttive. Per quelle il cui termine è già scaduto, o è prossimo alla scadenza, la disciplina sanzionatoria è adottata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata attuazione il Governo ne da comunicazione motivata nel Documento di economia e finanza (DEF) e, qualora la mancanza non sia stata sanata, nella Nota di aggiornamento del DEF, di cui alla legge 7 aprile 2011, n. 39».*

---



**Art. 3.****3.1**

DE PIN, ORELLANA

**Respinto**

*Al comma comma 1, sostituire le parole da: «entro dodici mesi» fino a: «presente legge» con le seguenti: «entro il 31 marzo 2017».*

---

**3.2**

DE PIN, ORELLANA

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**3.3**

DE PIN, ORELLANA

**Respinto**

*Al comma 1, la lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «e comunque non prima che il processo di armonizzazione sia avvenuto e la BCE abbia assunto le attività svolte da EBA e ESRB».*

---

**3.4**

COMAROLI, CANDIANI, CROSIO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «, in ogni modo tali da assicurare la più ampia trasparenza e fruibilità pubblica delle informazioni relative alla stabilità patrimoniale degli enti creditizi».*

---

**3.5**

COMAROLI, CANDIANI, CROSIO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la parola «sanzioni» aggiungere le seguenti: «amministrative pecuniarie, prevedendo, in coerenza con il regolamento, anche sanzioni penali»;*

b) aggiungere infine le seguenti parole: «secondo i principi della proporzionalità e della certezza della commisurazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e penali».

---

### 3.6

COMAROLI, CANDIANI, CROSIO

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: «prevedendo i più ampi poteri di vigilanza della Banca d'Italia, compatibilmente con il regolamento».*

---

### 3.0.1

COMAROLI, CANDIANI, CROSIO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Separazione dei modelli bancari)*

1. Al fine di stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziando tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle banche d'affari;

b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'inve-

stimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

*c)* prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

*d)* prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;

*e)* prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in parti colar modo In favore delle piccole e medie imprese.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente».

---

### 3.0.2

CANDIANI, COMAROLI, CROSIO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Modifiche alla Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre)*

1. All'articolo 3 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, la lettera *b)* è soppressa».

---

**3.0.3**

CANDIANI, COMAROLI, CROSIO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Modifiche alla Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre)*

1. All'articolo 3 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, la lettera *b)* è sostituita con la seguente:

*"b)* prevedere, solo se necessario, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) secondo le rispettive competenze ed in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE; nell'esercizio dei poteri regolamentari le autorità di vigilanza tengono conto dei principi di vigilanza adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea;"».

---

**Art. 4.****4.1**

TARQUINIO, FLORIS, PICCOLI, CARRARO, SCIASCIA, PICCINELLI, Giovanni MAURO  
**Accolto**

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«a-bis) prevedere, ove opportuno, l'innalzamento della soglia minima prevista dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2004/109/CE, come modificata dalla direttiva 2013/50/UE, nonché le occorrenti modificazioni al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

a-ter) attribuire alla CONSOB il potere di disporre, con proprio regolamento e in conformità con le previsioni della direttiva 2013/50/UE, obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e alle relazioni finanziarie semestrali;».

---

**4.2**

COCIANCICH

**Accolto**

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

«a-bis) prevedere, ove opportuno, l'innalzamento della soglia minima prevista dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2004/109/CE, come modificata dalla direttiva 2013/50/UE, nonché le occorrenti modificazioni al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

a-ter) attribuire alla, CONSOB il potere di disporre, con proprio regolamento e in conformità con le previsioni della direttiva 2013/50/UE, obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e alle relazioni finanziarie semestrali;».

---

**4.3**

GUALDANI

**Accolto**

*All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

«a-bis) prevedere, ove opportuno, l'innalzamento della soglia minima prevista dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2004/109/CE, come modificata dalla direttiva 2013/50/UE, nonché le occorrenti modificazioni al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

a-ter) attribuire alla CONSOB il potere di disporre, con proprio regolamento e in conformità con le previsioni della direttiva 2013/50/UE, obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e alle relazioni finanziarie semestrali;».

---

**4.4**

COMAROLI, CANDIANI, CROSIO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

«a) dopo le parole: "disposizioni vigenti" inserire le seguenti: "e di assicurare il più ampio regime di trasparenza in materia di informazione sugli emittenti";

b) sostituire le parole: "e di tutela della stabilità finanziaria" con le seguenti: "e la più ampia tutela della stabilità finanziaria";

c) aggiungere in fine le seguenti parole: "e assicurando i più ampi obblighi di informazione e correttezza"».

---

**4.5**

COMAROLI, CANDIANI, CROSIO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni, dopo le parole: «disposizioni vigenti» inserire le seguenti: «e di assicurare il più ampio regime di trasparenza in materia di informazione sugli emittenti».*

---

**4.6**

COMAROLI, CANDIANI, CROSIO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni, sostituire le parole: «e di tutela della stabilità» con le seguenti: «e la più ampia tutela possibile della stabilità finanziaria».*

---

**4.7**

COMAROLI, CANDIANI, CROSIO, MOLINARI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine, le seguenti parole: «e assicurando i più ampi obblighi di informazione, trasparenza e correttezza».*

---

**4.0.1**

GUALDANI

**Assorbito**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE)*

1. Il Governo è delegato ad adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 in quanto compatibili, il decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero della Salute, sotto il coordinamento del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Conferenza Stato Regioni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 2014 n. 188, nel rispetto delle categorie stabilite dagli articoli 39-*terdecies* e 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

2. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* sostituire, abrogandolo espressamente, il decreto legislativo 23 luglio 2003, n. 184 di attuazione della direttiva 2001/37/CE, interamente abrogata dalla Direttiva 2014/40/UE;

*b)* tenere conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, con l'obiettivo di ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori;

*c)* determinare la scelta del primo testo delle avvertenze di cui all'articolo 9 comma 1 della Direttiva 2014/40/UE, in modo da informare il consumatore sui rischi potenziali derivanti dal fumo, assicurando un ampio livello di protezione della salute;

*d)* prevedere, in un'ottica di semplificazione, che la rotazione del catalogo delle avvertenze sanitarie illustrate scelta dal Governo italiano rispetti l'ordine numerico delle serie previsto dall'Allegato II della Direttiva 2014/40/UE, così come modificato dalla Direttiva Delegata 2014/109/UE;

*e)* escludere, ai sensi dell'articolo 32 comma 1, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'introduzione di norme più severe sul confezionamento, considerato l'elevato livello di protezione della salute umana offerto dalla Direttiva 2014/40/UE;

*f)* prevedere, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 39-*terdecies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un coerente recepimento dell'articolo 19 della Direttiva 2014/40/UE, al fine di stabilire anche un adeguato quadro normativo che riconosca il potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione, per i produttori che ne facciano richiesta;

*g)* consentire fino al termine massimo di cui all'articolo 30 della Direttiva 2014/40/UE la vendita al consumatore finale dei prodotti non conformi alla medesima Direttiva, fabbricati ed etichettati prima del 20 maggio 2016, ed equiparare i prodotti non conformi eventualmente giacenti presso le rivendite dopo tale termine ai prodotti con difetti di condizionamento e confezionamento all'origine; in considerazione dell'articolazione del sistema distributivo dei tabacchi lavorati stabilire altresì il termine del 20 agosto 2016 per il trasferimento di detti prodotti dal fabbricante/importatore al depositario autorizzato e il termine del 20 ottobre 2016 per la vendita di detti prodotti dal depositario autorizzato alle rivendite".



3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

#### **4.0.2 (testo 2)**

COLUCCI, FEDELI, COCIANCICH, CARDINALI, GUALDANI, FLORIS, PICCOLI, PICCINELLI, Giovanni MAURO, CANDIANI

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, un decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, sotto il coordinamento del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n.188, nel rispetto delle categorie stabilite dagli articoli 39-*terdecies* e 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

2. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostituire, abrogandolo espressamente, il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 184, di attuazione della direttiva 2001/37/CE, interamente abrogata dalla direttiva 2014/40/UE;

b) tenere conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, con l'obiettivo di ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori;

c) determinare la scelta del primo testo delle avvertenze di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE, in modo da informare il consumatore sui rischi potenziali derivanti dal fumo, assicurando un ampio livello di protezione della salute;

d) prevedere, in un'ottica di semplificazione, che la rotazione del catalogo delle avvertenze sanitarie illustrate scelta dal Governo italiano rispetti l'ordine numerico delle serie previsto dall'allegato II della direttiva 2014/40/UE, così come modificato dalla direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014;

e) escludere, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'introduzione di norme più severe sul confezionamento, considerato l'elevato livello di protezione della salute umana offerto dalla direttiva 2014/40/UE;

f) prevedere, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un coerente recepimento dell'articolo 19 della direttiva 2014/40/UE, al fine di stabilire anche un adeguato quadro normativo che riconosca il potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione, per i produttori che ne facciano richiesta;

g) consentire fino al termine massimo di cui all'articolo 30 della direttiva 2014/40/UE la vendita al consumatore finale dei prodotti non conformi alla medesima direttiva, fabbricati ed etichettati prima del 20 maggio 2016, ed equiparare i prodotti non conformi eventualmente giacenti presso le rivendite dopo tale termine ai prodotti con difetti di condizionamento e confezionamento all'origine; in considerazione dell'articolazione del sistema distributivo dei tabacchi lavorati stabilire altresì il termine del 20 agosto 2016 per il trasferimento di detti prodotti dal fabbricante o importatore al depositario autorizzato e il termine del 20 ottobre 2016 per la vendita di detti prodotti dal depositario autorizzato alle rivendite;

h) per i soli prodotti di cui all'articolo 11 della direttiva 2014/40/UE, in ragione dei tempi di stagionatura e produzione, prorogare, per quanto possibile e compatibile con la normativa dell'Unione europea, tutti i termini di cui alla lettera g), ferme restando le ulteriori condizioni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

**4.0.3**

RUTA

**Assorbito**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, un decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del Ministro dello Sviluppo Economico, del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministro della Salute, sotto il coordinamento del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, nei rispetto delle categorie stabilite dagli articoli 39-*terdecies* e 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

2. Nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostituire, abrogandolo espressamente, il decreto legislativo 23 luglio 2003, n. 184 di attuazione della direttiva 2001/37/CE, interamente abrogata dalla Direttiva 2014/40/UE;

b) tenere conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, con l'obiettivo di ostacolare la diffusione del fumo tra i minori;

c) determinare la scelta della prima avvertenza generale prevista all'articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva 2014/40/UE, in modo da informare il consumatore sui rischi potenziali derivanti dal fumo, assicurando un ampio livello di protezione della salute;

d) prevedere, in un'ottica di semplificazione, che la rotazione del catalogo delle avvertenze sanitarie illustrate scelta dal Governo italiano ri-

spetti l'ordine numerico delle serie previsto dall'Allegato II della Direttiva 2014/40/UE, così come modificato dalla Direttiva Delegata 2014/109/UE;

e) escludere, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera e), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'introduzione di norme più severe sui confezionamento, considerato l'elevato livello di protezione della salute umana offerto dalla Direttiva 2014/40/UE;

f) prevedere, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un coerente recepimento dell'articolo 19 della Direttiva 2014/40/UE, al fine di stabilire anche un adeguato quadro normativo che riconosca il potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione, per i produttori che ne facciano richiesta;

g) consentire fino al termine massimo di cui all'articolo 30 della Direttiva 2014/40/UE la vendita al consumatore finale dei prodotti non conformi alla medesima Direttiva, fabbricati ed etichettati prima del 20 maggio 2016, ed equiparare i prodotti non conformi eventualmente giacenti presso le rivendite dopo tale termine ai prodotti con difetti di condizionamento e confezionamento all'origine; in considerazione dell'articolazione del sistema distributivo dei tabacchi lavorati stabilire altresì il termine del 20 agosto 2016 per il trasferimento di detti prodotti dal fabbricante/importatore al depositario autorizzato e il termine del 20 ottobre 2016 per la vendita di detti prodotti dal depositario autorizzato alle rivendite.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

#### 4.0.4

CENTINAIO, CANDIANI

#### Assorbito

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure previste dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un decreto legislativo recante

attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

---

#### 4.0.5

URAS

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico:

a) limitatamente alla Sardegna, in virtù della sua specifica e totale insularità, introdurre misure agevolative finalizzate a rimuovere gli svantaggi derivanti dalla peculiare localizzazione geografica della regione».

---

**4.0.6**

COCIANCICH, MARCUCCI, DE GIORGI

**Precluso**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* garantire ai titolari dei diritti d'autore una effettiva libertà di scelta dell'organismo di gestione collettiva o ente di gestione indipendente al quale affidare la intermediazione dei propri diritti previa liberalizzazione dell'attività di intermediazione dei diritti;

*b)* garantire la disponibilità da parte degli organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti di adeguati standard di trasparenza ed efficienza, comunque non inferiori a quelli previsti dalla Direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

*c)* vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendente di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti ed interessi;

*d)* garantire ai titolari dei diritti la facoltà di conferire mandato, a organismi di gestione collettiva o ad enti di gestione indipendenti, a gestire i propri diritti d'autore, anche limitatamente a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori e vietare agli organismi di gestione collettiva ed agli enti di gestione indipendenti, a meno che non abbiano ragioni oggettivamente giustificate, di rifiutare il mandato del titolare dei diritti, sempre che la sua esecuzione rientri nel proprio ambito di attività;

*e)* garantire ai titolari dei diritti il diritto di revocare o limitare – a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori – il mandato conferito ad un organismo di gestione collettiva o ad un ente di gestione indipendente e garantire che tale diritto possa essere esercitato con un preavviso non superiore a sei mesi;

f) assicurare ai titolari dei diritti il diritto di gestire direttamente i propri diritti, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente;

g) prevedere l'obbligo per gli enti di gestione indipendente di pubblicare *online* e mantenere costantemente aggiornato, in formato aperto, il proprio repertorio con indicazione dei dati relativi alle opere, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione di ciascuno dei diritti d'autore da loro gestiti e di consentire agli utilizzatori, sempre *online*, il perfezionamento dei contratti di licenza ed il pagamento dei relativi compensi;

h) prevedere che lo statuto di ogni organismo di gestione collettiva stabilisca adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo e che la rappresentanza delle diverse categorie di membri nel processo decisionale sia equa ed equilibrata;

i) prevedere che gli organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e renderli pubblici in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti che l'organismo rappresenta;

j) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti gestiscono le entrate derivanti dalla gestione dei diritti separatamente da quelle di natura finanziaria e/o derivanti da qualsiasi altra attività e che i proventi diversi da quelli derivanti dai servizi di gestione dei diritti non possano, in nessun caso, superare, in ciascun esercizio finanziario, quelli derivanti dai servizi di gestione;

k) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato, provvedendovi entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti;

l) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti ripartiscono gli importi dovuti ai titolari dei diritti su base analitica ovvero sulla base delle singole utilizzazioni delle opere salvo quando ciò non risulti oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso in ragione delle peculiarità della forma di utilizzazione e dello stato della tecnica;

m) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendenti di operare qualsivoglia discriminazione tra i titolari dei diritti che ad essi abbiano conferito mandato direttamente e i titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di

gestione nonché le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione di tali proventi;

n) prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi, in particolare per quanto concerne la tariffazione, ed in modo che tengano conto oltre che del valore economico dei diritti anche delle condizioni di mercato nel quale operano gli utilizzatori in modo da garantire la massimizzazione della circolazione dei diritti sulle opere senza sacrificio dei diritti e degli interessi dei titolari dei diritti;

o) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente che concedano licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *online* debbano disporre di idonea capacità tecnica e organizzativa per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari alla gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, fatturare agli utilizzatori, riscuotere i proventi dei diritti e distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti;

p) istituire un'Agenzia per il diritto d'autore, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, del Ministro dello sviluppo economico e di quello dei beni e delle attività culturali che operi sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità e svolga le funzioni affidate alla SIAE dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e da ogni altra vigente previsione di legge, fatta eccezione per quelle, di diritto privato, relative all'amministrazione, gestione ed intermediazione dei diritti d'autore;

q) attribuire all'Agenzia altresì il compito di raccogliere dagli utilizzatori i compensi di cui agli articoli 68 e 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 e di ripartirli in conformità a quanto previsto dalla medesima legge nonché, quanto alla quota spettante alla SIAE, tra le diverse società di gestione collettiva in rapporto alla rappresentatività di ciascuna;

r) attribuire all'Agenzia tutte le funzioni di carattere pubblicistico affidate alla SIAE, valutando la possibilità di trasferire all'Agenzia per il diritto d'autore il personale della SIAE ed i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli di natura privatistica connessi con la gestione ed intermediazione dei diritti d'autore;

s) attribuire all'Agenzia per il diritto d'autore la vigilanza sull'applicazione della presente legge e sull'attività delle società di gestione collettiva, ed il potere di sanzionare eventuali violazioni con pene pecuniarie da euro diecimila ad euro cinquecento mila oltre ad eventuali sanzioni accessorie.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».



**Art. 5.****5.1**

COMAROLI, CANDIANI, CROSIO

**Respinto***Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:**a) alla lettera a):*

1) dopo la parola: «apportare», inserire le seguenti: «; sentita la Commissione nazionale per la società e la borsa,»;

2) dopo le parole: «agli obiettivi della», inserire le seguenti: «più ampia»;

3) dopo le parole: «risparmiatori e della», inserire le seguenti: «più ampia»;

*b) alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «solo qualora questa abbia riguardo della più ampia tutela dei risparmiatori»;*

*c) alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «applicabili soltanto nei casi in cui si renda impossibile il rimborso»;*

*d) alla lettera e):*

1) al numero 1) dopo le parole: «sistemi di garanzia,», inserire le seguenti: «, avendo riguardo della tutela dei piccoli risparmiatori e degli investitori non professionisti,» e dopo le parole: «della copertura», inserire le seguenti parole: «, che deve essere tale da poter consentire la piena tutela del diritto di rimborso dei depositanti,»;

2) al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ammettendo esclusivamente la possibilità di investimenti finanziari che non siano ritenuti rischiosi, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, per l'integrità dei depositi».

**5.2**

COMAROLI, CANDIANI, CROSIO

**Respinto***Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo qualora questa abbia riguardo della più ampia tutela dei risparmiatori»;*

*b) alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «applicabili soltanto nei casi in cui si renda impossibile il rimborso»;*

*c) alla lettera e):*

1) al numero 1) dopo le parole: «sistemi di garanzia,» inserire le seguenti: «, avendo riguardo della tutela dei piccoli risparmiatori e degli investitori non professionisti,» e dopo le parole: «della copertura» inserire

le seguenti: «, che deve essere tale da poter consentire la piena tutela del diritto di rimborso dei depositanti,»;

2) al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ammettendo esclusivamente la possibilità di investimenti finanziari che non siano ritenuti rischiosi, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, per l'integrità dei depositi».

---

### 5.3

COMAROLI, CANDIANI, CROSIO

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di prevedere il finanziamento pubblico delle crisi di insolvenza bancaria soltanto in ultima istanza e qualora la crisi sia tale da impedire il diritto al rimborso di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».*

---

### 5.4

VACCIANO, ORELLANA, BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PIETRO, DE PIN, BOCCHINO, SIMEONI, DE PETRIS, CAMPANELLA, BENCINI, PEPE, Maurizio ROMANI, URAS, CASALETTO, MUSSINI, MOLINARI

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avendo come obiettivo principale la massima tutela di questi ultimi».*

---

### 5.5/1

CANDIANI

#### **Respinto**

*All'emendamento 5.5, lettera a), sopprimere il punto 1.3).*

---

### 5.5/2

CANDIANI

#### **Respinto**

*All'emendamento 5.5, lettera a), punto 1.3), dopo la parola: «pe-riodo», inserire le seguenti: «, in ogni modo pari almeno a 10 anni».*

---

## 5.5

LA RELATRICE

### Accolto

*Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al numero 1), dopo le parole: «e la tempistica dei rimborsi ai depositanti» aggiungere le seguenti: «con le seguenti precisazioni:*

1.1) prevedere che i depositi su un conto di cui due o più persone siano titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica vengano cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite previsto dei 100.000 euro;

1.2) prevedere che le posizioni debitorie del depositante nei confronti dell'ente creditizio siano prese in considerazione nel calcolo dell'importo rimborsabile, se esigibili alla data in cui il deposito viene dichiarato "indisponibile", nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano il contratto tra l'ente creditizio e il depositante;

1.3) limitare il periodo entro il quale i depositanti, i cui depositi non sono stati rimborsati o riconosciuti dai sistemi di garanzia dei depositi, possono reclamare il rimborso dei loro depositi;».

*b) al numero 2), dopo le parole: «garanzia dei depositi», aggiungere le seguenti: «, prevedendo che i membri di un sistema di protezione istituzionale versino contributi più bassi a tali sistemi».*

---

## 5.0.1

COMAROLI, CANDIANI, CROSIO

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)*

1. L'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituito con il seguente:

"Art. 117-bis. *(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)* – 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito pos-

sono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente"».

---

**Art. 6.****6.1**

COMAROLI, CANDIANI, CROSIO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di prevedere il finanziamento pubblico delle crisi di insolvenza bancaria soltanto in ultima istanza e qualora la crisi sia tale da impedire il diritto al rimborso dei depositanti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».*

---

**6.10**

LA RELATRICE

**Accolto**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «1° gennaio 2016» inserire le seguenti: «, valutando inoltre l'opportunità di stabilire modalità applicative del bail-in coerenti con la forma societaria cooperativa».*

---

**6.11**

LA RELATRICE

**Accolto**

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

*«d) designare la Banca d'Italia quale autorità di risoluzione nazionale, attribuendo a quest'ultima tutti i poteri assegnati all'autorità di risoluzione dalla direttiva 2014/59/UE, assicurando il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva, prevedendo l'approvazione di quest'ultimo prima di dare attuazione a decisioni che abbiano un impatto diretto sul bilancio ovvero implicazioni sistemiche;».*

---

**6.2**

COMAROLI, CANDIANI, CROSIO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera 1), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al numero 1.1), dopo le parole: «sanzioni amministrative», inserire le seguenti: «e penali»;*

b) al numero 1.2), sostituire le parole: «30.000 euro», con le seguenti: «50.000 euro», e le parole: «10 per cento», con le seguenti: «30 per cento»;

c) al numero 1.2.1), sostituire le parole: «5.000 euro», con le seguenti: «20.000 euro», e le parole: «5 milioni», con le seguenti: «20 milioni»;

d) al numero 1.2.3), sostituire la parola: «doppio», con la seguente: «triplo» e le parole: «purché tale ammontare sia determinabile», con le seguenti: «e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino al triplo dell'ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera 1), numero 2) dopo le parole: «le sanzioni», aggiungere le seguenti: «amministrative».*

---

### 6.3

COMAROLI, CANDIANI, CROSIO

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera 1), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:*

a) al numero 1.1), dopo le parole: «sanzioni amministrative», inserire le seguenti: «e penali»;

b) al numero 1.2), sostituire le parole: «30.000 euro», con le seguenti: «40.000 euro» e le parole «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;

c) al numero 1.2.1), sostituire le parole: «5.000 euro», con le seguenti: «10.000 euro» e le parole «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;

d) al numero 1.2.3), sostituire la parola: «doppio» con la seguente: «triplo» e le parole: «purché tale ammontare sia determinabile», con le seguenti: «e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino al triplo dell'ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera 1), numero 2) dopo le parole: «le sanzioni», aggiungere le seguenti: «amministrative».*

---

**6.4**

COMAROLI, CANDIANI, CROSIO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera 1), numero 1), al numero 1.1), dopo le parole: «sanzioni amministrative», inserire le seguenti: «e penali».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera 1), numero 2) dopo le parole: «le sanzioni», aggiungere le seguenti: «amministrative».*

---

**6.5**

COMAROLI, CANDIANI, CROSIO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera 1), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al numero 1.2), sostituire le parole: «30.000 euro», con le seguenti: «50.000 euro» e le parole: «10 per cento» con le seguenti: «30 per cento»;*

*b) al numero 1.2.1), sostituire le parole: «5.000 euro», con le seguenti: «20.000 euro» e le parole: «5 milioni», con le seguenti: «20 milioni»;*

*c) al numero 1.2.3), sostituire la parola: «doppio», con la seguente: «triplo» e le parole: «purché tale ammontare sia determinabile» con le seguenti: «e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino al triplo dell'ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale».*

---

**6.6**

COMAROLI, CANDIANI, CROSIO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera 1), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al numero 1.2), sostituire le parole: «30.000 euro», con le seguenti: «40.000 euro» e le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;*

*b) al numero 1.2.1), sostituire le parole: «5.000 euro», con le seguenti: «10.000 euro» e le parole: «5 milioni», con le seguenti: «10 milioni»;*

*c) al numero 1.2.3), sostituire la parola: «doppio», con la seguente: «triplo» e le parole: «purché tale ammontare sia determinabile» con le seguenti: «e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino al triplo dell'ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale».*

---

**6.7**

COMAROLI, CANDIANI, CROSIO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera l), numero 3), dopo la parola: «sanzioni», aggiungere le seguenti: «, in modo da assicurare la massima trasparenza».*

---

**6.8**

COMAROLI, CANDIANI, CROSIO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera l), numero 4), dopo le parole: «sanzioni», aggiungere le seguenti: «, in modo da assicurare la massima trasparenza e la certa punibilità dell'autore della violazione».*

---

**6.9**

COMAROLI, CANDIANI, CROSIO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «e di celerità delle procedure», con le seguenti: «, di celerità e semplificazione delle procedure e della totale esclusione dei risparmiatori dagli eventuali interventi di ricapitalizzazione che si rendano necessari in caso di stato di insolvenza».*

---

**6.0.1**

URAS

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico:



a) limitatamente alla Sardegna, in virtù della sua specifica e totale insularità, introdurre misure agevolative ed elementi di equità, che tengano conto, in attuazione dei principi di pari opportunità, degli svantaggi derivanti dalla peculiare localizzazione geografica della Regione, nell'aggiudicazione dei contratti di concessione, negli appalti pubblici nonché nelle procedure di erogazione dei servizi e di installazioni delle reti».

## 6.0.2

COMAROLI, CANDIANI, CROSIO

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Divieto di partecipazione a gare d'appalto pubbliche ai soggetti che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro degli Interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la definizione di un esplicito obbligo di esclusione da tutte le procedure di gara d'appalto aventi ad oggetto l'affidamento di servizi bancari e finanziari, bandite da tutti gli enti centrali e territoriali della pubblica Amministrazione, di tutti soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

1. Definire le attività di speculazione finanziaria ad alto rischio in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari di cui al comma 1, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

2. Definire l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione oltre il quale i soggetti bancari e finanziari sono esclusi dalla partecipazione a bandi di gare d'appalto ai sensi delle finalità di cui al presente articolo;

3. L'indice massimo di leva finanziaria di cui al punto precedente deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4. Definire i titoli tossici come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5. Prevedere l'obbligo di consultazione, da parte gli enti della pubblica Amministrazione di cui al comma 1, ai fini dell'accesso alle procedure delle gare d'appalto del presente articolo, dell'elenco dei soggetti bancari e finanziari compilato e aggiornato annualmente dalla Commissione nazionale per le società e la borsa secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai successivi punti, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la compilazione, ad opera della Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, di un elenco di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale.

4. I regolamenti di cui al comma 3 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

1. L'elenco di cui al comma 3 deve recare notizie riguardanti le attività di speculazione di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità;

2. L'attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità è definita in base ai parametri di indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici come definiti nel comma 2 del presente articolo;

3. L'elenco di cui al punto precedente, pubblicato ogni anno con carattere di ufficialità sul sito istituzionale della commissione nazionale per le società e la borsa, deve essere aggiornato con scadenza annuale al fine di verificare quali, tra i soggetti bancari e finanziari, possono accedere alle gare d'appalto del presente articolo.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente».

**6.0.3**

CANDIANI, CROSIO, COMAROLI, CONSIGLIO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Modifiche al Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti)*

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, l'articolo 1 è soppresso.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente».

**6.0.4**

CANDIANI, COMAROLI, CROSIO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Modifiche al Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti)*

Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, all'articolo 1, comma 1, lettera b), il numero 1) è sostituito con il seguente:

"1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

'2-bis. Le banche popolari che hanno un attivo superiore a 8 miliardi di euro, determinato a livello consolidato qualora la banca sia capogruppo di un gruppo bancario, devono adeguare i loro statuti entro il termine di 18 mesi, prevedendo in essi una categoria di azioni speciali a voto capitario riconosciuta ai soci titolari di diritto di voto maggiorato. Tale categoria di azioni speciali a voto capitario permette ai soci detentori di avere diritto:

a) ad una quota percentuale maggiore di dividendo stabilita dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie;

b) ad una quota di Consiglieri di Amministrazione, o del Consiglio di Sorveglianza, non inferiore al 30 per cento dei componenti;

c) una presenza maggioritaria di rappresentanti, stabilita dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie, in un apposito comitato che gestisce gli interventi di natura sociale e territoriale con finalità di mutualità e cooperazione.

2-ter. Lo statuto deve altresì essere adeguato, entro lo stesso termine di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di prevedere:

a) maggioranze qualificate per gli atti di straordinaria amministrazione quali fusioni, incorporazioni, trasformazioni e cessioni;

b) l'obbligo di destinazione di una quota di utile, stabilita dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie, da destinare ad interventi di natura sociale e territoriale, interventi di natura sociale e territoriale con finalità di mutualità e cooperazione.

2-quater. Riguardo la destinazione degli utili restano ferme le disposizioni dell'articolo 32.

2-quinquies. La Banca d'Italia, d'intesa con il Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, detta disposizioni di attuazione del presente articolo"».

## 6.0.5

CROSIO, CANDIANI, COMAROLI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Modifiche al Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti)*

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, all'articolo 1, comma 1, lettera b), il capoverso 2-bis è sostituito con il seguente:

"2-bis. Le banche popolari che hanno un attivo superiore a 8 miliardi di euro, determinato a livello consolidato qualora la banca sia capogruppo di un gruppo bancario, devono adeguare i loro statuti entro il termine di 18 mesi, prevedendo in essi:

a) un limite al possesso azionario, diretto o indiretto, non inferiore al 3 per cento e non superiore al 4 per cento del capitale; tale limite non si applica agli organismi di investimento collettivo per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi. Il rispetto del li-

mite sopra previsto si valuta tenendo conto di tutte le partecipazioni riferibili, direttamente o indirettamente, ai soci e alle società o altre persone giuridiche controllate o collegate ai soci medesimi, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. La Banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore o ai detentori il superamento del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i diritti patrimoniali, relativi alle azioni il cui acquisto ha determinato il superamento del limite, maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca;

b) la possibilità che le liste per l'elezione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale vengano presentate, oltre che da un prestabilito numero minimo di soci, anche da tanti soci che rappresentino una quota del capitale sociale pari ad almeno il 3 per cento;

c) che nel caso della presentazione di più liste, il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a criteri idonei ad assicurare che qualora una lista, risultata di minoranza nel numero di voti espressi per teste, abbia conseguito il voto di tanti soci che rappresentino almeno il 10 per cento del capitale sociale, tale lista ottenga almeno un quinto degli amministratori eletti;

d) la chiara individuazione dei criteri mutualistici e sociali cui la banca deve attenersi nello svolgimento della propria attività"».

## 6.0.6

CANDIANI, COMAROLI, CROSIO

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti)*

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, all'articolo 1, comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), numero 1), il capoverso 2-bis è sostituito con il seguente:

"2-bis. Qualora l'attivo della banca popolare superi 8 miliardi di euro, la banca opera una ridefinizione della partecipazioni dei soci alle decisioni assembleari attraverso una innovativa formulazione della validità del voto ponderata secondo un criterio che non sia esclusivamente basato sul voto capitario ma anche proporzionale al numero di azioni possedute. Se la

banca è capo gruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato".

b) la lettera c) è soppressa».

---

### **6.0.7**

CANDIANI, COMAROLI, CROSIO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti)*

1. Al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, all'articolo 1, comma 1, alla lettera b), numero 1), il capoverso 2-bis è sostituito con il seguente:

"2-bis. Qualora l'attivo della banca popolare superi 8 miliardi di euro, la banca opera una ridefinizione della partecipazioni dei soci alle decisioni assembleari attraverso una innovativa formulazione della validità del voto ponderata secondo un criterio che non sia esclusivamente basato sul voto capitolario ma anche proporzionale al numero di azioni possedute. Se la banca è capo gruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato"».

---

### **6.0.8**

CANDIANI, COMAROLI, CROSIO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti)*

1. Al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 2-bis, dopo le parole: "banca popolare" sono aggiunte le seguenti: "con azioni quotate nei mercati regolamentati"».

---

**6.0.9**

CANDIANI, COMAROLI, CROSIO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti)*

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 1), capoverso *2-bis*, dopo le parole: "8 miliardi di euro" sono aggiunte le seguenti: "se quotata e 30 miliardi di euro se non quotata"».

**6.0.10**

CANDIANI, COMAROLI, CROSIO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti)*

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 1), capoverso *2-bis*, le parole: "8 miliardi" sono sostituite con le seguenti: "30 miliardi"».

**6.0.11**

CANDIANI, COMAROLI, CROSIO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti)*

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *b)*, numero 1), capoverso *2-bis*, le parole: "8 miliardi" sono sostituite con le seguenti: "il limite di cui all'articolo 6(4) del Regolamento UE n. 1024/2013";

*b)* al comma 1, lettera *b)*, numero 1), capoverso *2-bis*, dopo il comma *2-quater*, è aggiunto il seguente:

"*2-quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi *2-ter* e *2-quater* si applicano anche alle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati qualunque sia la dimensione dell'attivo";

*c)* al comma 2, le parole: "e *2-ter*" con le seguenti: ", *2-ter* e *2-quinquies*".».

**6.0.12**

CANDIANI, COMAROLI, CROSIO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti)*

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, numero 1), capoverso *2-bis*, le parole: "8 miliardi" sono sostituite con le seguenti: "20 miliardi".».



**6.0.13**

CROSIO, CANDIANI, COMAROLI

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti)*

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 1), capoverso *2-bis*, dopo le parole: "8 miliardi" sono inserire le seguenti: "se quotata ovvero il limite previsto all'articolo 6 (4) del Regolamento (UE) n. 1024/2013 se non quotata"».

**6.0.14**

CANDIANI, COMAROLI, CROSIO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti)*

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 1), il capoverso *2-ter* è sostituito con il seguente:

"*2-ter*. In caso di superamento del limite di cui al comma *2-bis*, l'organo amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia deve essere deliberata la trasformazione in società per azioni"».

**6.0.15**

CANDIANI, COMAROLI, CROSIO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti)*

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), numero 1), al capoverso 2-ter, le parole: "la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione" sono sostituite con le seguenti: "la liquidazione o una ridefinizione della partecipazioni dei soci alle decisioni assembleari attraverso una innovativa formulazione della validità del voto ponderata secondo un criterio che non sia esclusivamente basato sul voto capitaro ma anche proporzionale al numero di azioni possedute,";

b) la lettera c) è soppressa».

**6.0.16**

CANDIANI, COMAROLI, CROSIO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti)*

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 2-ter, le parole: "la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione" sono sostituite con le seguenti: "la liquidazione o una ridefinizione della partecipazione dei soci alle decisioni assembleari attraverso una innovativa formulazione della validità del voto ponderata secondo un criterio che non sia esclusivamente basato sul voto capitaro ma anche proporzionale al numero di azioni possedute,"».

**6.0.17**

CANDIANI, COMAROLI, CROSIO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti)*

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dopo il capoverso *2-ter* è aggiunto il seguente:

"*2-ter.1.* Per le banche popolari trasformate in società per azioni restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32."».

**6.0.18**

CANDIANI, COMAROLI, CROSIO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti)*

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, la lettera *c*) è soppressa;

*b)* al comma 1, lettera *d*):

1) al punto 2) dopo le parole: "2538, secondo comma, secondo periodo," sono inserite le seguenti: "terzo";

2) il punto 3) è soppresso;

*c)* al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il termine per l'adeguamento degli statuti della banche popolari alle altre disposizioni inderogabili del presente articolo è fissato al 30 giugno 2017"».

**6.0.19**

CANDIANI, COMAROLI, CROSIO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti)*

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, all'articolo 1, comma 1, la lettera c) è soppressa».

---

**6.0.20**

CANDIANI, COMAROLI, CROSIO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti)*

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, all'articolo 1, comma 1, lettera d), il punto 3) è soppresso».

---

**6.0.21**

CANDIANI, COMAROLI, CROSIO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti)*

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, all'articolo 1, comma 2, è aggiunto

in fine il seguente periodo: "Il termine per l'adeguamento degli statuti della banche popolari alle altre disposizioni inderogabili del presente articolo è fissato al 30 giugno 2017."».

---

**Art. 7.****7.1 (testo 2)**

COCIANCICH

**Accolto**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 7. – *(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012) – 1.* Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/65/UE e all'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e delle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione;

*b)* designare, ai sensi degli articoli 67 e 68 della direttiva, la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dalla direttiva e dal regolamento, avuto riguardo alla ripartizione delle funzioni di vigilanza per finalità prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed apportando le modifiche necessarie per rendere più efficiente ed efficace l'assegnazione dei compiti di vigilanza, secondo quanto previsto dalle lettere da *c)* a *t)* del presente comma, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;

*c)* prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata rispettivamente dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, e dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, secondo le rispettive competenze e in ogni caso nell'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2014/65/UE; a tal fine, attribuire la potestà regolamentare di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, alla Banca d'Italia o alla CONSOB secondo la ripartizione delle competenze di vigilanza prevista dal comma 2-ter del medesimo articolo 6 come modificato ai sensi della lettera e) del presente comma;

d) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera b) i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e indicando i casi in cui è necessaria l'acquisizione del parere dell'altra autorità;

e) in applicazione del criterio di attribuzione delle competenze secondo le finalità indicate nell'articolo 5, commi 2 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedere, per specifici aspetti relativi alle materie indicate dall'articolo 6, comma 2-bis, lettere a), b), h), k) e l) del medesimo testo unico, l'intesa della Banca d'Italia e della CONSOB ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui alla lettera c) del presente comma e, sugli aspetti oggetto di intesa, attribuire poteri di vigilanza e indagine all'autorità che fornisce l'intesa;

f) fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, della CONSOB e della Banca d'Italia, previste dal vigente testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riguardo ai gestori delle sedi di negoziazione diversi da banche e imprese di investimento e ferme restando le competenze di vigilanza previdenziale della Banca d'Italia sulle banche e sulle imprese di investimento, attribuire alla CONSOB poteri di vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il potere di adottare, sentita la Banca d'Italia, disposizioni di disciplina secondaria per stabilire specifici requisiti con riguardo ai sistemi e ai controlli, anche di natura organizzativa e procedurale, di cui devono dotarsi le banche e le imprese di investimento per la gestione di sedi di negoziazione e, in relazione all'attività di negoziazione algoritmica e a quanto stabilito dall'articolo 17 della direttiva, i partecipanti alle sedi di negoziazione;

g) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria in relazione ai soggetti che gestiscono il consolidamento dei dati, i canali di pubblicazione delle informazioni sulle negoziazioni e i canali per la segnalazione alla CONSOB delle informazioni sulle operazioni concluse su strumenti finanziari;

h) prevedere l'acquisizione obbligatoria del parere preventivo della CONSOB ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle banche alla prestazione dei servizi e delle attività d'investimento;

i) modificare la disciplina sull'operatività transfrontaliera delle società di intermediazione mobiliare (SIM), attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione;

l) modificare la disciplina della procedura di autorizzazione delle imprese di investimento di Paesi terzi per la prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori nei confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti professionali di cui alla sezione II dell'allegato II della direttiva 2014/65/UE, prevedendo, conformemente all'arti-

colo 39 della direttiva stessa, l'obbligo di stabilimento di una succursale e attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione;

*m)* apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento dell'articolo 91 della direttiva 2014/65/UE, che emenda la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull'intermediazione assicurativa, prevedendo anche il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS e dalla CONSOB, ove opportuno, e l'attribuzione alle autorità anzidette dei relativi poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori, secondo le rispettive competenze;

*n)* modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di recepire le disposizioni della direttiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e degli Stati terzi;

*o)* apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria, promotori finanziari, assegnando a un unico organismo, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta dell'albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti, e ponendo le spese relative all'albo dei consulenti finanziari a carico dei soggetti interessati;

*p)* disciplinare modalità di segnalazione, all'interno degli intermediari e verso l'autorità di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti; eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza ed eventualmente estendendo le modalità di segnalazione anche ad altre violazioni;

*q)* apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative previste dall'articolo 70, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2014/65/UE per le violazioni indicate dai paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti e in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettere *l)* e *m)*, della legge 7 ottobre 2014, n. 154;

*r)* attribuire alla CONSOB il potere di applicare misure e sanzioni amministrative previste dall'articolo 70, paragrafo 6, della direttiva, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti, per il mancato o inesatto adempimento della richiesta di informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014;



s) con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attuazione della lettera q), valutare di non prevedere sanzioni amministrative per le fattispecie previste dall'articolo 166 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

t) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 e ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare e per la gestione collettiva del risparmio, al fine di realizzare il miglior coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria».

## 7.2 (testo 2)

TARQUINIO, FLORIS, PICCOLI, CARRARO, SCIASCIA, PICCINELLI, Giovanni MAURO  
**Accolto**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 7. - (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012) - 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/65/UE e all'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e delle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione;

b) designare, ai sensi degli articoli 67 e 68 della direttiva, la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dalla direttiva e dal regolamento, avuto riguardo alla ripartizione delle funzioni di vigilanza per finalità prevista dal testo unico di

cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed apportando le modifiche necessarie per rendere più efficiente ed efficace l'assegnazione dei compiti di vigilanza, secondo quanto previsto dalle lettere da *c)* a *t)* del presente comma, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;

*c)* prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata rispettivamente dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, e dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, secondo le rispettive competenze e in ogni caso nell'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2014/65/UE; a tal fine, attribuire la potestà regolamentare di cui all'articolo 6, comma *2-bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Banca d'Italia o alla CONSOB secondo la ripartizione delle competenze di vigilanza prevista dal comma *2-ter* del medesimo articolo 6 come modificato ai sensi della lettera *e)* del presente comma;

*d)* attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera *b)* i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e indicando i casi in cui è necessaria l'acquisizione del parere dell'altra autorità;

*e)* in applicazione del criterio di attribuzione delle competenze secondo le finalità indicate nell'articolo 5, commi 2 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedere, per specifici aspetti relativi alle materie indicate dall'articolo 6, comma *2-bis*, lettere *a)*, *b)*, *h)*, *k)* e *l)* del medesimo testo unico, l'intesa della Banca d'Italia e della CONSOB ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui alla lettera *c)* del presente comma e, sugli aspetti oggetto di intesa, attribuire poteri di vigilanza e indagine all'autorità che fornisce l'intesa;

*f)* fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, della CONSOB e della Banca d'Italia, previste dal vigente testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riguardo ai gestori delle sedi di negoziazione diversi da banche e imprese di investimento e ferme restando le competenze di vigilanza previdenziale della Banca d'Italia sulle banche e sulle imprese di investimento, attribuire alla CONSOB poteri di vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il potere di adottare, sentita la Banca d'Italia, disposizioni di disciplina secondaria per stabilire specifici requisiti con riguardo ai sistemi e ai controlli, anche di natura organizzativa e procedurale, di cui devono dotarsi le banche e le imprese di investimento per la gestione di sedi di negoziazione e, in relazione all'attività di negoziazione algoritmica e a quanto stabilito dall'articolo 17 della direttiva, i partecipanti alle sedi di negoziazione;

*g)* attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria in relazione ai soggetti che gestiscono il consolidamento dei dati, i canali di pubblicazione delle informazioni sulle negoziazioni e i canali per la segnalazione alla CONSOB delle informazioni sulle operazioni concluse su strumenti finanziari;

*h)* prevedere l'acquisizione obbligatoria del parere preventivo della CONSOB ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle banche alla prestazione dei servizi e delle attività d'investimento;

*i)* modificare la disciplina sull'operatività transfrontaliera delle società di intermediazione mobiliare (SIM), attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione;

*l)* modificare la disciplina della procedura di autorizzazione delle imprese di investimento di Paesi terzi per la prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori nei confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti professionali di cui alla sezione II dell'allegato II della direttiva 2014/65/UE, prevedendo, conformemente all'articolo 39 della direttiva stessa, l'obbligo di stabilimento di una succursale e attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione;

*m)* apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento dell'articolo 91 della direttiva 2014/65/UE, che emenda la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull'intermediazione assicurativa, prevedendo anche il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS e dalla CONSOB, ove opportuno, e l'attribuzione alle autorità anzidette dei relativi poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori, secondo le rispettive competenze;

*n)* modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di recepire le disposizioni della direttiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e degli Stati terzi;

*o)* apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria, promotori finanziari, assegnando a un unico organismo, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta dell'albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti, e ponendo le spese relative all'albo dei consulenti finanziari a carico dei soggetti interessati;

*p)* disciplinare modalità di segnalazione, all'interno degli intermediari e verso l'autorità di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti; eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza ed eventualmente estendendo le modalità di segnalazione anche ad altre violazioni;

*q)* apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative

previste dall'articolo 70, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2014/65/UE per le violazioni indicate dai paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti e in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettere *l*) e *m*), della legge 7 ottobre 2014, n. 154;

*r*) attribuire alla CONSOB il potere di applicare misure e sanzioni amministrative previste dall'articolo 70, paragrafo 6, della direttiva, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti, per il mancato o inesatto adempimento della richiesta di informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014;

*s*) con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attuazione della lettera *q*), valutare di non prevedere sanzioni amministrative per le fattispecie previste dall'articolo 166 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

*t*) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 e ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare e per la gestione collettiva del risparmio, al fine di realizzare il miglior coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria».

### 7.3 (testo 2)

GUALDANI

#### Accolto

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 7. - *(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012) - 1.* Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/65/UE e all'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e delle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione;

b) designare, ai sensi degli articoli 67 e 68 della direttiva, la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dalla direttiva e dal regolamento, avuto riguardo alla ripartizione delle funzioni di vigilanza per finalità prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed apportando le modifiche necessarie per rendere più efficiente ed efficace l'assegnazione dei compiti di vigilanza, secondo quanto previsto dalle lettere da c) a t) del presente comma, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;

c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata rispettivamente dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, e dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, secondo le rispettive competenze e in ogni caso nell'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2014/65/UE; a tal fine, attribuire la potestà regolamentare di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Banca d'Italia o alla CONSOB secondo la ripartizione delle competenze di vigilanza prevista dal comma 2-ter del medesimo articolo 6 come modificato ai sensi della lettera e) del presente comma;

d) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera b) i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e indicando i casi in cui è necessaria l'acquisizione del parere dell'altra autorità;

e) in applicazione del criterio di attribuzione delle competenze secondo le finalità indicate nell'articolo 5, commi 2 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedere, per specifici aspetti relativi alle materie indicate dall'articolo 6, comma 2-bis, lettere a), b), h), k) e l) del medesimo testo unico, l'intesa della Banca d'Italia e della CONSOB ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui alla lettera c) del presente comma e, sugli aspetti oggetto di intesa, attribuire poteri di vigilanza e indagine all'autorità che fornisce l'intesa;

f) fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, della CONSOB e della Banca d'Italia, previste dal vigente testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riguardo ai gestori delle sedi di negoziazione diversi da banche e imprese di investimento e ferme restando le competenze di vigilanza previdenziale della Banca d'Italia sulle banche e sulle imprese di investimento, attribuire alla CONSOB poteri di vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il potere di adottare, sentita la Banca d'Italia, disposizioni di disciplina secondaria per stabilire specifici requisiti con riguardo ai sistemi e ai controlli, anche di

natura organizzativa e procedurale, di cui devono dotarsi le banche e le imprese di investimento per la gestione di sedi di negoziazione e, in relazione all'attività di negoziazione algoritmica e a quanto stabilito dall'articolo 17 della direttiva, i partecipanti alle sedi di negoziazione;

g) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria in relazione ai soggetti che gestiscono il consolidamento dei dati, i canali di pubblicazione delle informazioni sulle negoziazioni e i canali per la segnalazione alla CONSOB delle informazioni sulle operazioni concluse su strumenti finanziari;

h) prevedere l'acquisizione obbligatoria del parere preventivo della CONSOB ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle banche alla prestazione dei servizi e delle attività d'investimento;

i) modificare la disciplina sull'operatività transfrontaliera delle società di intermediazione mobiliare (SIM), attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione;

l) modificare la disciplina della procedura di autorizzazione delle imprese di investimento di Paesi terzi per la prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori nei confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti professionali di cui alla sezione II dell'allegato II della direttiva 2014/65/CE, prevedendo, conformemente all'articolo 39 della direttiva stessa, l'obbligo di stabilimento di una succursale e attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione;

m) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento dell'articolo 91 della direttiva 2014/65/UE, che emenda la direttiva 2002/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull'intermediazione assicurativa, prevedendo anche il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS e dalla CONSOB, ove opportuno, e l'attribuzione alle autorità anzidette dei relativi poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori, secondo le rispettive competenze;

n) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di recepire le disposizioni della direttiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e degli Stati terzi;

o) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria, promotori finanziari, assegnando a un unico organismo, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta dell'albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti, e ponendo le spese relative all'albo dei consulenti finanziari a carico dei soggetti interessati;

*p)* disciplinare modalità di segnalazione, all'interno degli intermediari e verso l'autorità di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti; eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza ed eventualmente estendendo le modalità di segnalazione anche ad altre violazioni;

*q)* apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative previste dall'articolo 70, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2014/65/UE per le violazioni indicate dai paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti e in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettere *l)* e *m)*, della legge 7 ottobre 2014, n. 154;

*r)* attribuire alla CONSOB il potere di applicare misure e sanzioni amministrative previste dall'articolo 70, paragrafo 6, della direttiva, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti, per il mancato o inesatto adempimento della richiesta di informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014;

*s)* con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attuazione della lettera *q)*, valutare di non prevedere sanzioni amministrative per le fattispecie previste dall'articolo 166 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

*t)* prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 e ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare e per la gestione collettiva del risparmio, al fine di realizzare il miglior coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria».

**7.0.1 (testo 2)**

COCIANCICH

**Accolto**

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

**«Art. 7-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/91/UE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/91/UE;

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze e in ogni caso nell'ambito di quanto previsto dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, così come modificata dalla direttiva 2014/91/UE;

c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/91/UE con i criteri e i massimi edittali ivi previsti;

d) provvedere affinché siano posti in atto i dispositivi e le procedure per la segnalazione di violazioni di cui all'articolo 99-*quinquies* della direttiva 2009/65/CE, introdotto dalla direttiva 2014/91/UE, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;

e) adottare, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/91/UE e ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla direttiva vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari.



2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

*Conseguentemente, all'allegato B, inserire la seguente direttiva:*

«2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (termine di recepimento 18 marzo 2016)».

### **7.0.2 (testo 2)**

TARQUINIO, FLORIS, PICCOLI, CARRARO, SCIASCIA, PICCINELLI, Giovanni MAURO  
**Accolto**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/91/UE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/91/UE;

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze e in ogni caso nell'ambito di quanto previsto dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, così come modificata dalla direttiva 2014/91/UE;

c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni delle disposi-

zioni della direttiva 2014/91/UE con i criteri e i massimi edittali ivi previsti;

d) provvedere affinché siano posti in atto i dispositivi e le procedure per la segnalazione di violazioni di cui all'articolo 99-*quinquies* della direttiva 2009/65/CE, introdotto dalla direttiva 2014/91/UE, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;

e) adottare, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/91/UE e ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla direttiva da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

*Conseguentemente, all'allegato B, inserire la seguente direttiva:*

«2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (termine di recepimento 18 marzo 2016)».

### 7.0.3 (testo 2)

GUALDANI

#### Accolto

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/91/UE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/91/UE;

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze e in ogni caso nell'ambito di quanto previsto dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, così come modificata dalla direttiva 2014/91/UE;

c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/91/UE con i criteri e i massimi edittali ivi previsti;

d) provvedere affinché siano posti in atto i dispositivi e le procedure per la segnalazione di violazioni di cui all'articolo 99-*quinquies* della direttiva 2009/65/CE, introdotto dalla direttiva 2014/91/UE, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;

e) adottare, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/91/UE e ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla direttiva da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

*Conseguentemente, all'allegato B, inserire la seguente direttiva:*

«2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (termine di recepimento 18 marzo 2016)».

**7.0.4 (testo 2)**

COCIANCICH

**Accolto**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato), anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato), anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alla direttiva 2014/57/UE e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 che lo richiedono e provvedere ad abrogare le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;

b) designare la CONSOB quale autorità competente ai fini del regolamento (UE) n. 596/2014, assicurando che la stessa autorità possa esercitare poteri di vigilanza e di indagine di cui agli articoli 22 e 23 e i poteri sanzionatori di cui all'articolo 30 del medesimo regolamento;

c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) n. 596/2014, dalla direttiva 2014/57/UE e dalla legislazione dell'Unione europea a complemento degli stessi;

d) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per conformare l'ordinamento nazionale alle disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con l'Autorità

europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), le autorità competenti degli Stati membri, nonché con le autorità di vigilanza di Paesi terzi;

e) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni espressamente elencate dall'articolo 30 del regolamento;

f) rivedere, in modo tale da assicurarne l'adeguatezza, i minimi edittali delle sanzioni di cui agli articoli 187-*bis* e 187-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fissandoli in misura non inferiore a 20.000 euro;

g) rivedere l'articolo 187-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;

h) prevedere che, per stabilire il tipo e il livello di sanzione amministrativa per le violazioni delle previsioni stabilite dal regolamento (UE) n. 596/2014, si tenga conto delle circostanze pertinenti, elencate dall'articolo 31 del medesimo regolamento;

i) prevedere che siano individuate, fermo restando un sistema di sanzioni amministrative proporzionato, efficace e dissuasivo, condotte dolose gravi di abuso di mercato punibili, con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;

l) prevedere che l'individuazione delle condotte dolose gravi di abuso di mercato avvenga sulla base dei criteri contenuti nella direttiva 2014/57/UE, quale la qualificazione soggettiva dei trasgressori, come nel caso in cui essi siano esponenti aziendali degli emittenti, ovvero esponenti di autorità di vigilanza o di governo, ovvero persone coinvolte in organizzazioni criminali ovvero persone che abbiano già commesso in passato lo stesso tipo di illecito di abuso di mercato;

m) evitare la duplicazione o il cumulo di sanzioni penali e sanzioni amministrative per uno stesso fatto illecito, attraverso la distinzione delle fattispecie o attraverso previsioni che consentano l'applicazione della sola sanzione più grave ovvero che impongano all'autorità giudiziaria o alla CONSOB di tenere conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

n) adottare le opportune misure per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, che disciplina la segnalazione all'autorità di vigilanza competente di violazioni effettive o potenziali del regolamento (UE) n. 596/2014, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;

o) valutare, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, se sia opportuno prevedere di concedere incentivi finanziari a coloro che offrono informazioni pertinenti riguardo a potenziali violazioni del regolamento stesso;

p) consentire, nei termini dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 596/2014, la pubblicazione da parte della CONSOB sul proprio sito *inter-*

net delle decisioni relative all'imposizione di misure e sanzioni amministrative per le violazioni di detto regolamento;

q) adottare, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/57/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'autorità interessata provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

*Conseguentemente, all'allegato B, inserire la seguente direttiva:*

«2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine di recepimento 3 luglio 2016)».

#### **7.0.5 (testo 2)**

TARQUINIO, FLORIS, PICCOLI, CARRARO, SCIASCIA, PICCINELLI, GIOVANNI MAURO  
**Accolto**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato), anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato), anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento

sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alla direttiva 2014/57/UE e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 che lo richiedono e provvedere ad abrogare le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;

b) designare la CONSOB quale autorità competente ai fini del regolamento in epigrafe, assicurando che la stessa autorità possa esercitare poteri di vigilanza e di indagine di cui agli articoli 22 e 23 e i poteri sanzionatori di cui all'articolo 30 del medesimo regolamento;

c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) n. 596/2014, dalla direttiva 2014/57/UE e dalla legislazione dell'Unione europea a complemento degli stessi;

d) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per conformare l'ordinamento nazionale alle disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), le autorità competenti degli Stati membri, nonché con le autorità di vigilanza di Paesi terzi;

e) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni espressamente elencate dall'articolo 30 del regolamento;

f) rivedere, in modo tale da assicurarne l'adeguatezza, i minimi edittali delle sanzioni di cui agli articoli 187-bis e 187-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fissandoli in misura non inferiore a 20.000 euro;

g) rivedere l'articolo 187-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;

h) prevedere che, per stabilire il tipo e il livello di sanzione amministrativa per le violazioni delle previsioni stabilite dal regolamento (UE) n. 596/2014, si tenga conto delle circostanze pertinenti, elencate dall'articolo 31 del medesimo regolamento;

i) prevedere che siano individuate, fermo restando un sistema di sanzioni amministrative proporzionato, efficace e dissuasivo, condotte dolose gravi di abuso di mercato punibili, con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;

l) prevedere che l'individuazione delle condotte dolose gravi di abuso di mercato avvenga sulla base dei criteri contenuti nella direttiva 2014/57/UE, quale la qualificazione soggettiva dei trasgressori, come nel caso in cui essi siano esponenti aziendali degli emittenti, ovvero esponenti di autorità di vigilanza o di governo, ovvero persone coinvolte in organizzazioni criminali ovvero persone che abbiano già commesso in passato lo stesso tipo di illecito di abuso di mercato;

m) evitare la duplicazione o il cumulo di sanzioni penali e sanzioni amministrative per uno stesso fatto illecito, attraverso la distinzione delle fattispecie o attraverso previsioni che consentano l'applicazione della sola sanzione più grave ovvero che impongano all'autorità giudiziaria o alla CONSOB di tenere conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

n) adottare le opportune misure per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, che disciplina la segnalazione all'autorità di vigilanza competente di violazioni effettive o potenziali del regolamento (UE) n. 596/2014, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;

o) valutare, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, se sia opportuno prevedere di concedere incentivi finanziari a coloro che offrono informazioni pertinenti riguardo a potenziali violazioni del regolamento stesso;

p) consentire, nei termini dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 596/2014, la pubblicazione da parte della CONSOB sul proprio sito *internet* delle decisioni relative all'imposizione di misure e sanzioni amministrative per le violazioni di detto regolamento;

q) adottare, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/57/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'autorità interessata provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

*Conseguentemente, all'allegato B, inserire la seguente direttiva:*

«2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine di recepimento 3 luglio 2016)».



**7.0.6 (testo 2)**

GUALDANI

**Accolto**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato), anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato), anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alla direttiva 2014/57/UE e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 che lo richiedono e provvedere ad abrogare le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;

b) designare la CONSOB quale autorità competente ai fini del regolamento in epigrafe, assicurando che la stessa autorità possa esercitare poteri di vigilanza e di indagine di cui agli articoli 22 e 23 e i poteri sanzionatori di cui all'articolo 30 del medesimo regolamento;

c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) n. 596/2014, dalla direttiva 2014/57/UE e dalla legislazione dell'Unione europea a complemento degli stessi;

d) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per conformare l'ordinamento nazionale alle disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con l'Autorità

europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), le autorità competenti degli Stati membri, nonché con le autorità di vigilanza di Paesi terzi;

e) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni espressamente elencate dall'articolo 30 del regolamento;

f) rivedere, in modo tale da assicurarne l'adeguatezza, i minimi edittali delle sanzioni di cui agli articoli 187-*bis* e 187-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fissandoli in misura non inferiore a 20.000 euro;

g) rivedere l'articolo 187-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;

h) prevedere che, per stabilire il tipo e il livello di sanzione amministrativa per le violazioni delle previsioni stabilite dal regolamento (UE) n. 596/2014, si tenga conto delle circostanze pertinenti, elencate dall'articolo 31 del medesimo regolamento;

i) prevedere che siano individuate, fermo restando un sistema di sanzioni amministrative proporzionato, efficace e dissuasivo, condotte dolose gravi di abuso di mercato punibili, con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;

l) prevedere che l'individuazione delle condotte dolose gravi di abuso di mercato avvenga sulla base dei criteri contenuti nella direttiva 2014/57/UE, quale la qualificazione soggettiva dei trasgressori, come nel caso in cui essi siano esponenti aziendali degli emittenti, ovvero esponenti di autorità di vigilanza o di governo, ovvero persone coinvolte in organizzazioni criminali ovvero persone che abbiano già commesso in passato lo stesso tipo di illecito di abuso di mercato;

m) evitare la duplicazione o il cumulo di sanzioni penali e sanzioni amministrative per uno stesso fatto illecito, attraverso la distinzione delle fattispecie o attraverso previsioni che consentano l'applicazione della sola sanzione più grave ovvero che impongano all'autorità giudiziaria o alla CONSOB di tenere conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

n) adottare le opportune misure per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, che disciplina la segnalazione all'autorità di vigilanza competente di violazioni effettive o potenziali del regolamento (UE) n. 596/2014, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;

*o)* valutare, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, se sia opportuno prevedere di concedere incentivi finanziari a coloro che offrono informazioni pertinenti riguardo a potenziali violazioni del regolamento stesso;

*p)* consentire, nei termini dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 596/2014, la pubblicazione da parte della CONSOB sul proprio sito *internet* delle decisioni relative all'imposizione di misure e sanzioni amministrative per le violazioni di detto regolamento;

*q)* adottare, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva 2014/57/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'autorità interessata provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

*Conseguentemente, all'allegato B, inserire la seguente direttiva:*

«2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine di recepimento 3 luglio 2016)».

**7.0.7 (testo 3)**

COCIANCICH

**Accolto**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art.7-bis.**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909/2014)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dai predetti regolamenti. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri e provvedere, ove necessario, ad abrogare le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;

b) designare la CONSOB e la Banca d'Italia quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 909/2014, attribuendo alle stesse i poteri di vigilanza e d'indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni;

c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 sulla base di quanto previsto nel titolo V del regolamento (UE) n. 909/2014, affinché la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, possano imporre, in misura efficace, proporzionata e dissuasiva le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 63 del regolamento (UE) n. 909/2014 in caso di violazione delle disposizioni indicate dall'articolo 63 medesimo, garantendo che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative, si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, secondo quanto previsto dall'articolo 64 del medesimo regolamento, attenendosi, con riferimento alle sanzioni pecuniarie, ai limiti edittali indicati nell'anzidetto articolo 63;

d) consentire la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative, nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 909/2014, nonché assicurare che le decisioni e le misure adottate a norma del regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dall'articolo 66 del medesimo regolamento;

e) disciplinare i meccanismi di segnalazione delle violazioni secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 909/2014;

f) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) n. 909/2014 e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, in particolare per le infrastrutture di *post trading*, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari;

g) adottare le modifiche e le integrazioni della normativa vigente necessarie per attuare la modifica all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 98/26/CE, apportata dall'articolo 87 del regolamento (UE) n. 648/2012, ove opportuno anche attraverso l'introduzione di previsioni che derogano alla disciplina fallimentare, nonché la modifica all'articolo 2, lettera a), primo comma, terzo trattino, della direttiva 98/26/CE apportata dal regolamento (UE) n. 909/2014; rivalutare la complessiva attuazione della direttiva 98/26/CE, in particolare con riferimento alle previsioni relative all'irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, apportando le modifiche necessarie, anche alla luce della disciplina di attuazione adottata dagli altri Stati membri e in considerazione delle caratteristiche del mutato panorama europeo dei servizi di *post-trading*; ove necessario, coordinare la disciplina di attuazione della direttiva con le norme

previste dall'ordinamento interno, incluse quelle adottate in applicazione del regolamento (UE) n. 909/2014 e del regolamento (UE) n. 648/2012.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

### **7.0.8 (testo 3)**

TARQUINIO, FLORIS, PICCOLI, CARRARO, SCIASCIA, PICCINELLI, Giovanni MAURO  
**Respinto**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

#### **«Art.7-bis.**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 e per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909/2014)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'intrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012; il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni; l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del 'regolamento' nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dai predetti regolamenti. Nell'eserci-

zio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri e provvedere, ove necessario, ad abrogare le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;

b) designare la Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) e la Banca d'Italia quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 909/2014, attribuendo alle stesse i poteri di vigilanza e d'indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni e individuando la CONSOB quale autorità responsabile della cooperazione nonché quale autorità competente a ricevere la domanda di autorizzazione da parte del CSD e a comunicare al soggetto richiedente, a seguito degli opportuni coordinamenti con Banca d'Italia, il relativo esito;

c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel TUF sulla base di quanto previsto nel titolo V del regolamento (UE) n. 909/2014, affinché la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, possano imporre, in misura efficace, proporzionata e dissuasiva le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 63 regolamento (UE) n. 909/2014 in caso di violazione delle disposizioni indicate dall'articolo 63 medesimo, garantendo che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative, si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, secondo quanto previsto dall'articolo 64 del medesimo regolamento, attenendosi, con riferimento alle sanzioni pecuniarie, ai limiti edittali indicati nell'anzidetto articolo 63;

d) consentire la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative, nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 909/2014, nonché assicurare che le decisioni e le misure adottate a norma del regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dall'articolo 66 del medesimo regolamento;

e) disciplinare i meccanismi di segnalazione delle violazioni secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 909/2014;

f) adottare, in conformità alle definizioni, alla disciplina del regolamento (UE) n. 909/2014 e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da attuare, in particolare per le infrastrutture di *post trading*, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari;

g) adottare le modifiche e le integrazioni della normativa vigente necessarie per attuare la modifica all'articolo 9(1) della direttiva 98/26/CE, apportata dall'articolo 87 del regolamento (UE) n. 648/2012, ove opportuno anche attraverso l'introduzione di previsioni che derogano alla disciplina fallimentare, nonché la modifica all'articolo 2, lettera a), primo comma, terzo trattino della direttiva 98/26/CE apportata dal regolamento (UE) n. 909/2014 e rivalutare la complessiva attuazione della direttiva 98/26/CE, in particolare con riferimento alle previsioni relative all'irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, apportando le modifiche necessarie, anche alla luce della disciplina di attuazione adottata dagli altri Stati membri e in considerazione delle caratteristiche del mutato panorama europeo dei servizi di *post-trading*; ove necessario, coordinare la disciplina di attuazione della direttiva con le norme previste dall'ordinamento interno, incluse quelle adottate in applicazione del regolamento (UE) n. 909/2014 e del regolamento (UE) n. 648/2012;

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».



**7.0.9 (testo 3)**

GUALDANI

**Accolto**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art.7-bis.**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909/2014)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dai predetti regolamenti. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri e provvedere, ove necessario, ad abrogare le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;

b) designare la CONSOB e la Banca d'Italia quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 909/2014, attribuendo alle stesse i poteri di vigilanza e d'indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni;

c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 sulla base di quanto previsto nel titolo V del regolamento (UE) n. 909/2014, affinché la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, possano imporre, in misura efficace, proporzionata e dissuasiva le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 63 del regolamento (UE) n. 909/2014 in caso di violazione delle disposizioni indicate dall'articolo 63 medesimo, garantendo che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative, si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, secondo quanto previsto dall'articolo 64 del medesimo regolamento, attenendosi, con riferimento alle sanzioni pecuniarie, ai limiti edittali indicati nell'anzidetto articolo 63;

d) consentire la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative, nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 909/2014, nonché assicurare che le decisioni e le misure adottate a norma del regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dall'articolo 66 del medesimo regolamento;

e) disciplinare i meccanismi di segnalazione delle violazioni secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 909/2014;

f) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) n. 909/2014 e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, in particolare per le infrastrutture di *post trading*, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari;

g) adottare le modifiche e le integrazioni della normativa vigente necessarie per attuare la modifica all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 98/26/CE, apportata dall'articolo 87 del regolamento (UE) n. 648/2012, ove opportuno anche attraverso l'introduzione di previsioni che derogano alla disciplina fallimentare, nonché la modifica all'articolo 2, lettera a), primo comma, terzo trattino, della direttiva 98/26/CE apportata dal regolamento (UE) n. 909/2014; rivalutare la complessiva attuazione della direttiva 98/26/CE, in particolare con riferimento alle previsioni relative all'irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, apportando le modifiche necessarie, anche alla luce della disciplina di attuazione adottata dagli altri Stati membri e in considerazione delle caratteristiche del mutato panorama europeo dei servizi di *post-trading*; ove necessario, coordinare la disciplina di attuazione della direttiva con le norme

previste dall'ordinamento interno, incluse quelle adottate in applicazione del regolamento (UE) n. 909/2014 e del regolamento (UE) n. 648/2012.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

#### **7.0.10 (testo 2)**

COCIANCICH

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP). Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) n. 1286/2014 e ai criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 e realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione degli investitori al dettaglio;

b) designare, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1286/2014, la CONSOB e l'IVASS, quali autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dal suddetto regolamento, in relazione alle rispettive competenze, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;

c) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera b) i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e seguire, nella ripartizione delle competenze, i principi indicati nella lettera b), anche con riferimento ai nuovi poteri previsti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1286/2014 in relazione ai prodotti di investimento assicurativi;

d) prevedere che il documento contenente le informazioni chiave sia notificato *ex ante* dall'ideatore di PRIIP o dalla persona che vende un PRIIP all'autorità competente per i PRIIP commercializzati nel territorio italiano;

e) introdurre nell'ordinamento nazionale le sanzioni amministrative e le altre misure previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014 per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, in base ai criteri e nei limiti ivi previsti e avuto riguardo alla ripartizione di competenze secondo i principi indicati nella lettera b)».

#### 7.0.11 (testo 2)

TARQUINIO, FLORIS, PICCOLI, CARRARO, SCIASCIA, PICCINELLI, Giovanni MAURO  
**Accolto**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

*(Delega al governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP). Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) n. 1286/2014 e ai criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vi-

gente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 e realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione degli investitori al dettaglio;

*b)* designare, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1286/2014, la CONSOB e l'IVASS, quali autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dal suddetto regolamento, in relazione alle rispettive competenze, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;

*c)* attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera *b)* i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e seguire, nella ripartizione delle competenze, i principi indicati nella lettera *b)*, anche con riferimento ai nuovi poteri previsti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1286/2014 in relazione ai prodotti di investimento assicurativi;

*d)* prevedere che il documento contenente le informazioni chiave sia notificato *ex ante* dall'ideatore di PRIIP o dalla persona che vende un PRIIP all'autorità competente per i PRIIP commercializzati nel territorio italiano;

*e)* introdurre nell'ordinamento nazionale le sanzioni amministrative e le altre misure previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014 per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, in base ai criteri e nei limiti ivi previsti e avuto riguardo alla ripartizione di competenze secondo i principi indicati nella lettera *b)*».

## 7.0.12 (testo 2)

GUALDANI

**Accolto**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

### «Art. 7-bis.

*(Delega al governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento

mento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP). Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo, 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) n. 1286/2014 e ai criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 e realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione degli investitori al dettaglio;

b) designare, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1286/2014, la CONSOB e l'IVASS, quali autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dal suddetto regolamento, in relazione alle rispettive competenze, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;

c) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera b) i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e seguire, nella ripartizione delle competenze, i principi indicati nella lettera b), anche con riferimento ai nuovi poteri previsti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1286/2014 in relazione ai prodotti di investimento assicurativi;

d) prevedere che il documento contenente le informazioni chiave sia notificato *ex ante* dall'ideatore di PRIIP o dalla persona che vende un PRIIP all'autorità competente per i PRIIP commercializzati nel territorio italiano;

e) introdurre nell'ordinamento nazionale le sanzioni amministrative e le altre misure previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014 per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, in base ai criteri e nei limiti ivi previsti e avuto riguardo alla ripartizione di competenze secondo i principi indicati nella lettera b)».

**7.0.13**

Mauro Maria MARINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/17 del Parlamento Europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi ai beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento UE n. 1093/2010)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi ai beni immobili residenziali, il Governo è tenuto a seguire oltre ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1, e a quelli indicati dalla medesima direttiva, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al Testo Unico Bancario di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e alle normative vigenti, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/17/UE in modo da assicurare l'armonizzazione delle norme italiane e realizzare un mercato unico europeo dei crediti ipotecari relativi a beni immobili residenziali più trasparente ed efficiente, favorendo lo sviluppo delle attività transfrontaliere;

b) nel definire l'ambito oggettivo di applicazione, circoscriverlo al complesso dei crediti ipotecari erogati ai consumatori per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili residenziali e coordinarlo con quello della normativa vigente per i contratti di credito ai consumatori, di cui all'articolo 122 del D.Lg. n. 385 del 1993, con particolare con riferimento al comma, 1 lettera f);

c) prevedere che il diritto del consumatore all'estinzione anticipata sia esercitabile senza applicazione di commissioni, indennità od oneri trascorso un congruo periodo di: tempo dalla sottoscrizione del contratto, o entro tale periodo, salvo il diritto del soggetto finanziatore ad un indennizzo equo e obiettivo per la perdita subita, non superiore alla perdita economica sofferta dal finanziatore stesso;

d) prevedere che il periodo di riflessione (*reflection period*) a disposizione del consumatore per confrontare le offerte e valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata, avvenga prima della conclusione del contratto di credito;

e) consentire al soggetto finanziatore di richiedere in sede di conclusione del contratto di mutuo, al consumatore o ad un suo familiare o parente stretto, garante del rapporto contrattuale, l'apertura di un conto corrente il cui unico fine sia l'accumulo di capitale per rimborsare ovvero garantire il finanziamento;

f) consentire al finanziatore di richiedere al consumatore la sottoscrizione di una polizza assicurativa offerta dal finanziatore stesso e consentire a quest'ultimo di avere un congruo periodo di tempo per poter scegliere sul mercato una polizza eventualmente più conveniente che il soggetto finanziatore è obbligato ad accettare;

g) adottare quale *standard* nazionale di valutazione degli immobili le "Linee Guida per le valutazioni degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie" promosse dagli ordini e collegi professionali dei periti e dalle Associazioni di categoria dei soggetti abilitati per legge valutazioni immobiliari;

h) adottare specifiche modalità informative in caso di mutui ipotecari in valuta estera».

#### 7.0.14

FISSORE

#### Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento, europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato, interno)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno, il Governo, in considerazione dell'avvenuta liberalizzazione della gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d'autore, introdotta nell'ordinamento italiano con l'articolo 39, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successivi decreti attuativi, è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) salvaguardare il diritto degli artisti interpreti ed esecutori di poter liberamente scegliere da chi far amministrare i propri diritti connessi al diritto d'autore;

b) assicurare un quadro normativo che consenta agli organismi di gestione collettiva di tali diritti connessi di dotarsi di trasparenti modelli gestionali e di *governance* finalizzati a ripartire celermente l'equo compenso nell'interesse degli artisti interpreti o esecutori;



c) adeguare l'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n.633, affinché l'esercizio del diritto all'equo compenso spetti agli artisti interpreti o esecutori distintamente dai produttori di fonogrammi;

d) prevedere il divieto di cessione e di rinuncia del diritto all'equo compenso degli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi in favore dei rispettivi produttori».

---

### 7.0.15

DONNO, LEZZI

#### Respinto

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali)*

1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva: 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che le richieste di soggiorno sul territorio nazionale come lavoratore stagionale includano un contratto di lavoro o un'offerta vincolante di lavoro in cui siano chiari la retribuzione, l'orario di lavoro e l'eventuale disponibilità di un alloggio per il lavoratore che non incida sullo stipendio nel caso sia fornito dal datore di lavoro;

b) garantire ai lavoratori stagionali di paesi terzi parità di diritti con i lavoratori cittadini dell'Unione Europea soprattutto nell'ambito dei diritti sociali e sindacali;

c) prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per i datori di lavori che non rispettino quanto disposto dalla direttiva oggetto di recepimento».

---

**Art. 8.****8.1**

FATTORI, DONNO, LEZZI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «a carattere ambientale», aggiungere, in fine, le seguenti: «e sanitario, al fine di garantire il miglioramento del livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e l'uso efficiente e sostenibile delle risorse;».*

---

**8.2**

FISSORE

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con altre prescrizioni già previste da altre normative ambientali».*

---

**8.3**

PICCOLI, FLORIS, PICCINELLI, Giovanni MAURO

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*«a-bis) indicazione dei tempi minimi ammessi per ciascuna fase delle procedure di valutazione di impatto ambientale, anche in relazione alla tipologia dei progetti oggetto di valutazione;».*

---

**8.4**

PICCOLI, FLORIS, PICCINELLI, Giovanni MAURO

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*«a-bis) esclusione dei procedimenti in corso dall'assoggettamento alle procedure di valutazione di impatto ambientale derivanti dal recepimento delle direttive;».*

---

**8.5**

PICCOLI, FLORIS, PICCINELLI, Giovanni MAURO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) predisposizione di documentazione *standard*, a supporto delle procedure, improntate a caratteristiche di semplicità, comprensibilità e sintesi delle informazioni richieste;».

---

**8.6**

DONNO, FATTORI, LEZZI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «valutazione d'impatto ambientale», inserire le seguenti: «con particolare riferimento al contenuto della valutazione stessa, alla partecipazione del pubblico al processo decisionale, alla trasparenza e all'accesso alle informazioni.».*

---

**8.7**

DONNO, FATTORI, LEZZI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e razionalizzazione.».*

---

**8.8**

FISSORE

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) disporre tempi certi per tutte le fasi del procedimento di valutazione di impatto ambientale».

---

**8.9**

FATTORI, DONNO, LEZZI

**Accolto**

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condi-

zioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali».

---

### 8.100

LA RELATRICE

#### **Accolto**

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

---

### 8.10

PICCOLI, FLORIS, PICCINELLI, Giovanni MAURO

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sia in fase di realizzazione che di completamento dell'opera o dell'impianto, attraverso l'utilizzo di tecnologie atte a rendere fruibili in tempo reale i dati relativi all'esercizio dell'opera o dell'impianto.».*

---

### 8.11

MORONESE, DONNO, LEZZI

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire il seguente criterio di delega specifico:*

«e) prevedere, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2014/52/UE, apposita disciplina per evitare situazioni di conflitto di interessi nell'assolvimento dei compiti ivi previsti tra autorità competenti e autorità committenti».

---

### 8.12

DONNO, FATTORI, LEZZI

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere il seguente criterio di delega specifico:*

«e) prevedere la consultazione pubblica e trasparente anche di associazioni e comitati di cittadini residenti nel territorio di realizzazione dei progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, ai sensi della diret-

tiva 2014/52/UE, e degli interventi, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo, che possono avere effetti sull'ambiente e il paesaggio naturali».

---

### 8.13

MIRABELLI

#### Ritirato

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) previsione di un programma di monitoraggio delle acque che disponga che le relative analisi siano effettuate, in conformità dei principi dell'analisi di rischio, con cadenze infrannuali, nei punti critici di controllo, con metodi di analisi che assicurino attendibilità e comparabilità dei risultati».

---

### 8.0.1

RUTA

#### Respinto

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti criteri direttivi specifici:

a) prevedere, ai fini della tutela della biodiversità del territorio e della tipicità delle produzioni agroalimentari e forestali, sull'intero territorio nazionale, che le autorità nazionali siano tenute a vietare le produzioni agroalimentari e forestali in campo aperto con l'uso di organismi geneticamente modificati, negando ogni richiesta di autorizzazione;

b) stabilire che, al fine di accrescere le conoscenze sugli organismi geneticamente modificati per il loro utilizzo per la produzione e l'alimen-

tazione umana ed animale, parte del Fondo per la ricerca sia destinato annualmente alla ricerca pubblica e alla conseguente sperimentazione, solo in ambito protetto, di coltivazioni con organismi geneticamente modificati».

*Conseguentemente, all'allegato B aggiungere, in fine, la seguente direttiva:*

«41) 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (testo rilevante ai fini del SEE)».

## 8.0.2

FATTORI, LEZZI

### Respinto

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio)*

1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, ai sensi della direttiva oggetto di recepimento, il divieto di coltivazione sul territorio nazionale di organismi geneticamente modificati al fine della tutela e salvaguardia degli *habitat* naturali, degli ecosistemi, dei paesaggi e della biodiversità agricola;

b) prevedere l'estensione del divieto di cui al punto a) anche alle attività di ricerca sugli OGM effettuate in campo aperto;

c) prevedere le necessarie soluzioni tecniche al fine di prevenire eventuali contaminazioni transfrontaliere da coltivazioni OGM.

*Conseguentemente, all'allegato B dopo il numero 40) inserire il seguente:*

«41) direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio».

---

### 8.0.3

DE PETRIS, URAS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul loro territorio)*

1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* estendere all'intero territorio nazionale l'ambito geografico di esclusione dalla coltivazione per le richieste di adeguamento, di cui all'articolo 26-ter, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE, concernenti la procedura di autorizzazione o il rinnovo dell'autorizzazione di un determinato OGM;

*b)* estendere all'intero territorio nazionale e a tutte le varietà di OGM l'adozione delle misure di divieto di cui all'articolo 26-ter, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE».

---

**Art. 9.****9.5**

LA RELATRICE

**Accolto***Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti criteri direttivi specifici:

a) introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/51/Euratom, di misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci;

b) previsione, nel caso di esenzione dai controlli di alcune tipologie di acque, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/51/Euratom, oltre all'obbligo di informazione alle popolazioni interessate sulla presenza di acque esentate da controlli, anche dell'obbligo di informazione sul diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte a escludere, in concreto, rischi per la salute connessi alla eventuale presenza di sostanze radioattive.».

**9.1**

DONNO, FATTORI, LEZZI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la. Parola: «Governo», inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza Stato-Regioni,».*

**9.2**

PICCOLI, FLORIS, PICCINELLI, Giovanni MAURO

**Respinto***Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «anche il seguente criterio direttivo specifico:», con le seguenti: «anche i seguenti specifici criteri direttivi:».

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; attivazione da parte del gestore del servizio idrico di sistemi telematici e di nuove tecnologie per il rilevamento del livello di radioattività presente nelle acque al fine



anche di predisporre, sentito il Sindaco, o i Sindaci nel caso di gestione associata del servizio, una sospensione temporanea del servizio di erogazione dell'acqua qualora il livello di radioattività possa nuocere alla salute della popolazione».

---

### 9.3

FUCKSIA

#### **Respinto**

*All'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «previste dalla direttiva medesima», aggiungere le seguenti: «a condizione che esistano adeguate evidenze scientifiche di efficacia delle misure in questione.».*

---

### 9.4

FATTORI, DONNO, LEZZI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2. Spetta all'ente di Governo dell'Ambito a cui è deputata la gestione degli acquedotti, degli impianti di scarico delle acque reflue, degli impianti di depurazione e delle altre infrastrutture idriche adottare tutte le misure che preservino la salute della popolazione dai rischi d'inquinamento da sostanze radioattive dell'acqua destinata a consumo umano».

---

### 9.0.1

LA RELATRICE

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici))*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), il Governo è tenuto a seguire oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'ar-

articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/35/UE, di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA) e per i valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima.».

---

**Art. 10.****10.10**

LA RELATRICE

**Accolto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**10.1**

FATTORI, DONNO, LEZZI

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la parola: «Governo», inserire le seguenti: «, sentita la conferenza Stato-Regioni,».*

---

**10.2**

FUCKSIA

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*«b) abrogare il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che costituiscono provvedimento di recepimento rispettivamente delle direttive abrogate 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, sostituendoli con un testo che si discosti da quello della direttiva europea solo per quanto effettivamente necessario;».*

---

**10.3**

FUCKSIA

**Precluso**

*All'articolo 10, comma 1, lettera c), dopo le parole: «dalla direttiva medesima», aggiungere le seguenti: «, a condizione che esistano adeguate evidenze scientifiche di efficacia delle misure in questione,».*

---

**10.4**

FUCKSIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), numero 3), abrogare le parole:*

«anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230».

---

**10.5**

FUCKSIA

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti:* «al fine di assicurare un elevato ed uniforme *standard* di sicurezza e salute per tutti i lavoratori classificati esposti ed evitare possibili disuguaglianze».

---

**10.6**

PICCOLI, FLORIS, PICCINELLI, Giovanni MAURO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), numero 5) sostituire le parole:* «nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro» *con le seguenti:* «nelle abitazioni, nei luoghi di lavoro e negli edifici pubblici e nelle scuole».

---

**10.7**

FUCKSIA

**Precluso**

*All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente lettera:*

«*c-bis*) garantire la qualità del controllo sanitario, richiedendo che lo stesso sia affidato ad un medico per il quale siano state espletate le verifiche di riconoscimento delle capacità professionali da parte della del Ministero del lavoro ovvero il Medico autorizzato ai sensi del disegno legislativo n. 230 del 1995».

---

**10.8**

FUCKSIA

**Precluso**

*All'articolo 10, comma 1, lettera d), dopo le parole: «prevenzione delle violazioni», aggiungere le seguenti: «, individuando con precisione, e senza alcun margine di ambiguità, le fattispecie che danno luogo a sanzioni penali».*

---

**10.9**

PICCOLI, FLORIS, PICCINELLI, Giovanni MAURO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «delle attività connesse al potenziamento delle attività dirette alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione» con le seguenti: «delle attività e degli interventi connessi al potenziamento delle azioni dirette alla protezione sanitaria dei lavoratori, dei fruitori e della popolazione».*

---

**10.0.1 (testo 2)**

FATTORI, LEZZI, FUCKSIA

**Accolto**

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: prevedere, nel rispetto del quadro normativo vigente, norme di salvaguardia sulla completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano a vantaggio del consumatore».

---

**Art. 11.****11.1**

LUCHERINI

**Accolto**

*All'articolo 11, comma 1 dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:*

«g) decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale;

h) decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario;

i) decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare».

**11.0.1**

FEDELI, COCIANCICH, CARDINALI

**Assorbito**

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, il Governo è tenuto ad adottare il relativo decreto legislativo nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**11.0.2**

PICCOLI, FLORIS

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. Ai fini della predisposizione annuale della legge di stabilità, il Documento di economia e finanza (DEF) e la Nota di aggiornamento del DEF, di cui alla legge 7 aprile 2011, n. 39, contengono, in apposita sezione, l'ammontare, per l'anno finanziario di riferimento, delle sanzioni pecuniarie, in corso per mancata attuazione da parte dell'Italia di disposizioni comunitarie. La sezione contiene anche l'importo giornaliero o forfetario della sanzione pecuniaria e i motivi della mancata attuazione delle disposizioni comunitarie».

---

**11.0.3**

BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Regioni a statuto speciale e province autonome)*

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione».

---

